

Novembre
2017

numero
10

FISCUS

 COMMERCIALISTA
TELEMATICO .com

Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®

In questo numero

NOVITÀ IN TEMA DI:

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE LEGGE FALLIMENTARE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE



L'angolo della Giurisprudenza



VOCI DAL FORUM





**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero



Approfondimenti

	pagina
Pochi vincoli per la rottamazione 2017 di Carlo Nocera	2
I modelli per la rottamazione bis di Valeria Nicoletti	4
30 Novembre: il D-day della rottamazione bis di Valeria Nicoletti	6
Manovra Correttiva 2017: ancora consentita la compensazione di somme iscritte a ruolo con crediti verso la pubblica amministrazione di Federico Cavioli	7
Fallimento: tutte le novità della Legge-delega di Antonella Benedetto	11
Il fallimento diventa "liquidazione giudiziale" di Maria Benedetto	14
Fallimenti: i sistemi di allerta interna di Alessandro Scaranello	17
Operazioni di scissione: responsabilità solidale tra scissa e beneficiaria di Giovambattista Palumbo	19
Riconoscimento delle agevolazioni contributive recuperate dall'istituto di Massimo Pipino	22
Legge di Bilancio: sgravi in arrivo per under 35 di Antonella Madia	28
La dichiarazione integrativa regolarizza l'infedeltà dichiarativa e l'omesso versamento di Antonino Pernice	31
Voci dal Forum: Affitto Capannone	33



Pochi vincoli per la rottamazione 2017



di Carlo Nocera

La nuova edizione della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel corso del 2017, praticamente una versione riveduta e corretta di quella dettata dal D. L. n. 193 del 2016, attualmente prevista dal decreto legge n. 148 del 16 ottobre scorso, si presenta maggiormente “svincolata” rispetto a quella che l’ha preceduta.

La previsione normativa, che contempla la possibilità di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre di quest’anno, ricalca essenzialmente la precedente procedura: fatta eccezione per la tempistica e, aspetto oggetto di questo mio intervento, l’eliminazione di circostanze preclusive proprie della definizione 2016.

Segnatamente, la novità riguarda quanto previsto dal 10 comma dell’articolo 1 del citato decreto n. 148, il quale prevede come la facoltà di definizione dei carichi affidati nel 2017 può essere comunque esercitata anche nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia adempiuto a versamenti da piani rateali in essere.

Come si ricorderà, la precedente “rottamazione” contemplava l’obbligo, per quanti avessero in piedi una dilazione relativa ai carichi che si intendeva estinguere, di onorare le rate scadenti al 31 dicembre 2016, pena l’esclusione dalla procedura.

Ora, complici le endemiche esigenze di gettito dell’erario, da un lato il decreto legge n. 148 stabilisce la rimessione in termini per quanti non hanno versato le rate al 31 dicembre 2016 e, dall’altro, elimina tale presupposto per la rottamazione 2017.

Infatti, per la prima rottamazione il legislatore ha previsto che relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il contribuente non è stato ammesso alla definizione agevolata in ragione del mancato pagamento tempestivo di tutte le rate delle dilazioni scadute al 31 dicembre 2016, il debitore può “rientrare” nell’istituto premiale a condizione che proceda alla presentazione dell’istanza di riammissione e al pagamento di quanto dovuto secondo le nuove tempistiche dettate dal medesimo decreto n. 148.

Conseguentemente, questo “perdono” di manica larga – basti pensare che le rate dell’ultimo scorcio del 2016 dovranno essere onorate con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018 – ha fisiologicamente generato il venir meno del requisito della regolarità dei pagamenti rateali per i carichi e la rottamazione 2017.

Difatti, il decimo comma dell’articolo 1 del decreto n. 148 stabilisce testualmente che la facoltà di definizione dei carichi affidati nel corso del 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Come dire, insomma, che per un carico affidato all’agente della riscossione del gennaio di quest’anno e in ordine al quale il contribuente ha ottenuto la dilazione nel mese di marzo scorso, la circostanza del mancato pagamento di alcune rate, o anche addirittura tutte, non preclude la definizione.

Continua

In sostanza, si intende così porre rimedio a quella singolare disparità di trattamento emerse in via "interpretativa" con la precedente rottamazione: per cui i debitori che non avevano richiesto alcuna rateazione e non avevano versato un euro all'erario potevano tranquillamente accedere alla definizione mentre, all'opposto, quanti avevano richiesto e ottenuto la rateazione si vedevano sbarrata la strada della rottamazione se non in linea con i versamenti delle rate al 31 dicembre scorso.

Ora, tutto ciò è venuto meno e, se vogliamo, l'unica preoccupazione dei debitori da carichi affidati nel 2017 che non hanno onorato le rate della dilazione è quella della decadenza dalla rateazione e, conseguentemente, della possibile ripresa delle attività di riscossione coattiva nelle more del perfezionamento della nuova definizione: ma, questa, è tutta un'altra storia....



OFFERTA

Individuazione del Titolare Effettivo - Software in Excel

De Bonis Massimiliano

PRESENTAZIONE ➔

Prezzo Online:

79,00 € + I.V.A.

AGGIUNGI AL CARRELLO

Dettagli

"Titolare Effettivo Easy", sviluppato in ambiente Excel (sviluppato da Alessandro Mattavelli e Massimiliano De Bonis), consente di supportare il professionista nella individuazione della casistica applicabile al cliente in relazione alla **individuazione del titolare effettivo**, ed all'utilizzo della **modulistica relativa alla dichiarazione** che il cliente deve rendere in merito.

Attraverso un percorso guidato, con pochi click di mouse, l'utente sarà in grado di **individuare la tipologia di dichiarazione da richiedere al cliente**.

Il pannello di controllo consente in ogni fase di:

- tornare alla schermata precedente
- tornare alla home page
- iniziare una nuova valutazione
- consultare l'elenco degli altri software elaborati dall'autore

Al termine del breve percorso guidato sarà proposta la schermata con la tipologia di soggetto individuato e cliccando sull'icona del file "Word" **sarà automaticamente proposta la dichiarazione da predisporre** e far sottoscrivere al cliente (**modello liberamente modificabile dall'utente**)



La modulistica recepisce pienamente le **modifiche normative** intervenute a seguito dell'entrata in vigore del **D.L. 90/2017** che ha modificato il testo del D.Lgs 231/2007

Il corretto inserimento della data determinerà la modulistica concernente i riferimenti legislativi aggiornati

Nell'ipotesi in cui il percorso guidato non proponesse alcuna casistica applicabile alla fattispecie esaminata dall'utente, sarà possibile ottenere assistenza diretta dall'autore.

I modelli per la rottamazione *bis*

di Valeria Nicoletti

Con anticipo sulla scadenza in Decreto è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia Entrate- Riscossione la modulistica per accedere alla nuova definizione agevolata.

Si tratta, nello specifico di due modelli: DA -2017 relativo ai carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 ed il modello DR – 2017 per i carichi non ammessi in precedenza a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016.

Questi moduli sono utilizzabili per tutta l'Italia con esclusione della Sicilia.

Il modello DA -2017 relativo ai carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il **15 maggio 2018**, esclusivamente posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4 dell'istanza stessa) oppure agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente occorrerà compilare l'apposita delega alla presentazione contenuta nel modello allegando i documenti di identità del delegante e delegato.

Qualora venisse presentata una richiesta per carichi affidati in un periodo non ricompreso in quello previsto dalla norma (1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017), la dichiarazione non sarà presa in esame e non produrrà la sospensione dei relativi carichi.

L'istanza potrà riguardare tutti o alcune posizioni contenute nei carichi affidati che dovranno essere indicati nel modello al fine di una corretta individuazione degli stessi.

Il contribuente dovrà poi indicare il numero di rate, previsto in un massimo di 5, si potrà quindi pagare in:

- ✖ un'unica rata con scadenza luglio 2018;
- ✖ due rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio 2018 e settembre 2018;
- ✖ tre rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018;
- ✖ quattro rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018;
- ✖ cinque rate di pari importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Se non verrà indicata nessuna modalità, il pagamento si intenderà richiesto in un'unica rata.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi pari al 4,5%.

L'istanza contiene, inoltre, l'impegno a rinunciare ad eventuali contenziosi aventi ad oggetto i carichi indicati nella dichiarazione di adesione.

Continua

Il modello DR – 2017 per i carichi non ammessi in precedenza a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016.

Il modello DR – 2017 riguarda la definizione dei carichi non ammessi in precedenza a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016

L'istanza non verrà presa in considerazione, e non porterà la sospensione della riscossione, qualora la precedente definizione sia stata negata per motivi diversi.

Nel modello, infatti, oltre al numero di avviso/cartella andranno indicati anche i dati relativi alla comunicazione/i di rigetto o di accoglimento parziale proprio per verificare se una prima presentazione dell'istanza vi è stata, ma soprattutto i motivi del diniego totale o parziale.

L'istanza potrà essere presentata tramite:

- ⊙ posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4 dell'istanza stessa;
- ⊙ agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente occorrerà compilare l'apposita delega alla presentazione contenuta nel modello allegando i documenti di identità del delegante e delegato.

L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017 **esclusivamente con una delle modalità indicate.**

Per poter essere ammesso alla definizione agevolata il contribuente dovrà, a pena di improcedibilità, provvedere entro il **31 maggio 2018** al versamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016, il cui importo complessivo sarà comunicato dall'Agente della riscossione entro il **31 marzo 2018.**

Nella dichiarazione si dovrà effettuare la scelta relativa al numero di rate, con un massimo di tre, pertanto, si potrà avere il pagamento in:

- ✖ un' unica rata con scadenza nel mese di settembre 2018;
- ✖ due rate di pari importo con scadenza nei mesi di settembre 2018 e ottobre 2018;
- ✖ tre rate di pari importo con scadenza nei mesi di settembre 2018, ottobre 2018 e novembre 2018.

Se non verrà indicata nessuna modalità, il pagamento si intenderà richiesto in un'unica rata.

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi pari al 4,5%.

L'istanza contiene inoltre l'impegno a rinunciare ad eventuali contenziosi aventi ad oggetto i carichi indicati nella dichiarazione di adesione.

Per entrambe le ipotesi di definizione agevolata pagamenti potranno essere effettuati mediante:

- ☒ il sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick;
- ☒ gli sportelli bancari;
- ☒ internet banking;
- ☒ domiciliazione bancaria;
- ☒ gli sportelli bancomat (ATM);
- ☒ gli uffici postali;
- ☒ i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica;
- ☒ gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- ☒ in compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

30 Novembre: il D-day della rottamazione bis



di Valeria Nicoletti

Sulla stampa specializzata stanno filtrando indiscrezioni sulla rottamazione bis: si vocifera di nuove proposte con allargamenti della platea degli interessati e nuovi termini di adesione e pagamento. Si tratta di sole voci che andranno monitorate sia in fase di conversione del D.L. 16 ottobre 2017 che di approvazione della Legge di Bilancio per il 2018.

Ad oggi, col citato D.L. n. 148/2017 non ancora convertito ed una Legge di bilancio tutta in divenire, spicca come unica certezza la scadenza del giorno del 30 novembre.

È il 30 novembre, infatti, il termine ultimo per rimettersi in regola con i pagamenti scaduti per i contribuenti che avevano già aderito alla rottamazione delle cartelle e che hanno saltato, o pagato parzialmente, le prime due rate.

Poiché l'articolo 1, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 fissa al 30 novembre i termini in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, **si potranno pagare le rate non versate senza l'aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi.**

In questo caso, i contribuenti non saranno considerati decaduti.

Attenzione, però, qualora i contribuenti abbiano optato per una rateizzazione superiore alle due rate, essi dovranno provvedere comunque al pagamento della terza rata se ha scadenza sempre in data 30 novembre; sul punto si veda il modello DA1 e le varie opzioni ivi previste, poiché il 70% degli importi per la rottamazione doveva, e deve, essere versato nel 2017. Il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 non è intervenuto sul punto.

In poche parole, i contribuenti che, usufruendo dello slittamento al 30 novembre delle precedenti scadenze, provvederanno al pagamento totale o parziale delle rate di luglio e ottobre e verseranno la terza rata di novembre 2018, se prevista come da piano di rateizzazione, saranno in regola con i pagamenti e non avranno altri adempimenti da fare. Essi rispettando le scadenze delle eventuali altre rate, come da piano, avranno tutti i benefici previsti dalla rottamazione.

L'Agenzia Entrate Riscossione, sul nuovo sito, ha messo a punto un servizio per richiedere nuovamente copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, mediante l'accesso all'apposita sezione dedicata alle *"rate scadute e nuovo termine al 30 novembre"*.

Nei fatti dal 6 novembre *"è possibile richiedere l'elenco delle cartelle 'rottamabili' e presentare la domanda dall'area libera del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza necessità di pin e password. È il progetto digitale 'Fai D.A. te', con l'acronimo di Definizione Agevolata (dl 148/2017), e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere comunque a disposizione, in modo semplice, tutti gli strumenti utili per aderire alla cosiddetta rottamazione delle cartelle"* (dal Comunicato Stampa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 06/11/2017).

Non può sottacersi che, sempre in tema di rottamazioni, **il 30 novembre scadrà anche la seconda rata (pari al 40% o al 60% a seconda della rateizzazione in due o tre rate) della definizione agevolata ex articolo 11 D.L. 24 aprile 2017 n. 50 riguardante le liti fiscali pendenti.** Per essa non è stato previsto alcuno slittamento dei termini per la scadenza della prima o unica rata dello scorso 2 ottobre.

Per Manovra Correttiva 2017: ancora consentita la compensazione di somme iscritte a ruolo con crediti verso la pubblica amministrazione



di Federico Gavioli

Sono estese al 2017 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante il titolo “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, meglio conosciuta come la “Manovra Correttiva 2017” sono state introdotte importanti novità anche di carattere fiscale.

La Legge di Conversione del D.L. n. 50 del 24.04.2017, legge n. 96 del 21 giugno 2017, approvata definitivamente il 15.06.2017, con alcune modificazioni rispetto al testo originario, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.06.2017, S.O. n.31.

Tra questa novità è stato inserito il nuovo art.9-quater dal titolo “Compensazione di somme iscritte a ruolo” che proroga a tutto il 2017 la compensazione delle cartelle esattoriali per i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Crediti verso la P.A.

L’art. 28-quater, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In attuazione del predetto articolo, sono stati emanati DD.MM. tra i quali quello del 25.6.2012, recante «Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 31, co. 1bis, del decreto legge maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e del 19.10.2012 recante le modalità per la compensazione dei crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Occorre, inoltre, rilevare che l’art. 27, co. 2, D.L. 24.4.2014, n. 66, conv. con modif. dalla L. 23.6. 2014, n. 89, ha esteso l’ambito di applicazione della certificazione alla totalità delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e che, conseguentemente, l’art. 39, co.1-bis, D.L. 66/2014, ha stabilito che la medesima estensione opera anche per le compensazioni di cui all’art. 28-quater, D.P.R. 602/1973.

L’art. 5, del citato decreto ministeriale del 25.6.2012, stabilisce le procedure per la riscossione delle somme presso gli enti i cui debiti siano stati oggetto di compensazione.

In particolare, il co. 1 dispone che: «L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa».

Continua



Il co. 2, dispone, altresì, che: «In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Crediti compensabili da accertamento tributario

Il D.M. 14.1.2014, pubblicato nella G.U. 23.1.2014, n. 18, ha dato attuazione alle disposizioni dell'art. 28-quinquies, D.P.R. 602/1973, che consente la compensazione di crediti certificati dalla pubblica Amministrazione con debiti da accertamento tributario.

In particolare, sono certificati i crediti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali e devono, al contempo, risultare non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.

La certificazione viene rilasciata da tali soggetti ai sensi dell'art. 9, co.3-bis, D.L. 29.11.2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, co. 3-ter, lett. b), ultimo periodo, del medesimo decreto e dell'art. 12, co. 11-quinquies, D.L. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla L. 26.4.2012, n. 44.

I crediti utilizzati in compensazione è necessario, pertanto, che risultino da apposita certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla pubblica Amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente.

I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione.

La compensazione avviene esclusivamente attraverso il Mod. F24 telematico ed i crediti utilizzati in compensazione sono individuati da appositi codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

I debiti da accertamento tributario si indicano, nel predetto Mod. F24, attraverso gli appositi codici tributo riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, del D.M. 14.1.2014.

I debiti tributari, che possono essere compensati con i succitati crediti certificati, sono rappresentati da somme dovute all'Erario per istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; si tratta in particolare, tra l'altro, di debiti tributari risultanti da:

- ☒ accertamento con adesione (ex artt. 8 e 11, D.Lgs. 218/1997);
- ☒ adesione agli inviti inviati dall'Agenzia delle Entrate al contribuente con richiesta di maggiori imposte, sanzioni ed interessi in materia di imposte dirette e Iva (ex art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. 218/1997);
- ☒ adesione ai processi verbali di constatazione (ex art. 5-bis, D.Lgs. 218/1997);
- ☒ adesione agli inviti inviati dall'Agenzia delle Entrate in materia di altre imposte indirette (ex art. 11, co. 1-bis, D.Lgs. 218/1997);
- ☒ acquiescenza dell'avviso di accertamento (ex art. 15, D.Lgs. 218/1997);
- ☒ definizione agevolata dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dagli artt. 16 e 17, D.Lgs. 472/1997;
- ☒ conciliazione giudiziale (ex art. 48, D.Lgs. 546/1992);

☒ mediazione tributaria (ex art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992).

I decreti applicativi

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014 sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione; più in dettaglio, il decreto ha consentito la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.

Con la pubblicazione nella G.U. 31.7.2015, n. 176 del D.M. 13.7.2015 sono fissate le modalità di compensazione, per il 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti che sono titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica Amministrazione.

Il decreto in questione concede la facoltà per imprese e professionisti che vantano crediti nei confronti della pubblica Amministrazione, di utilizzare tali crediti in compensazione per il pagamento delle cartelle esattoriali.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le Amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; non sono, invece, certificabili eventuali interessi moratori.

Nota

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato ed accessibile all'indirizzo web <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un'obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell'ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento.

Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento.

Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge.

L'istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:

- ⊙ amministrazioni statali, centrali e periferiche; sono inclusi: istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), soprintendenze per i beni culturali (anche dotate di autonomia gestionale) e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 26.11.2007, n. 233;
- ⊙ Regioni e Province autonome;
- ⊙ enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso; ai sensi del Testo Unico degli Enti locali (Tuel) di cui al D.Lgs. 267/2000, rientrano in tale definizione i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni;

Continua

- enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito; per enti del Servizio sanitario nazionale si intendono, ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.M. 25.6.2012 sulla compensazione dei crediti, le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al D.Lgs. 30.6.1993, n. 270.

Il decreto del 27 giugno 2016 ripropone la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016.

Si attende il decreto di attuazione

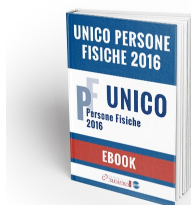
Le disposizioni contenute nella Manovra Correttiva 2017 prevedono che, per l'anno 2017, il decreto ministeriale di attuazione, che non dovrebbe discostarsi di molto dai precedenti decreti suindicati, sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Visita il nostro



Un'ampia scelta di strumenti utili

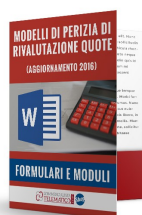
Ebook



Videoconferenze

Software

Formulari



Fallimento: tutte le novità della Legge-delega

di Antonella Benedetto

Premessa

Con l'approvazione da parte del Senato lo scorso 11 ottobre del DDL n. 2684 (già approvato dalla Camera dei Deputati il 1° febbraio di quest'anno), contenente la "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza", cambia radicalmente la disciplina della crisi di impresa e delle procedure concorsuali.

La riforma risponde all'esigenza di un approccio al cambiamento non più episodico e saltuario, quale è stato quello seguito dai vari interventi normativi che negli ultimi anni hanno comunque interessato la materia fallimentare, ma piuttosto un approccio organico e sistematico al processo riformistico, allo scopo di conferire uniformità e linearità alla materia fallimentare. Allo stesso tempo, un processo di riforma radicale era necessario allo scopo di adeguare le procedure concorsuali alla nuova realtà economica, fatta di imprese che, durante il proprio ciclo di vita, inevitabilmente si trovano ad affrontare periodi e fasi "negative" e di "crisi".

La legge delega, in particolare, contiene principi e regole che vanno a modificare l'attuale normativa fallimentare. Tra le novità contenute nella legge delega, che sostanzialmente riprende i risultati dei lavori della Commissione Rordorf, si evidenziano quelle relative a:

- la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione di "liquidazione giudiziale";
- la previsione di "elementi" di allerta della crisi;
- l'incentivazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, in un'ottica di continuità aziendale;
- il rafforzamento del ruolo centrale del curatore;
- il tema dell'esdebitazione.

Di seguito vengono ripercorsi brevemente gli elementi salienti della riforma 2017.

Dal "Fallimento" alla "liquidazione giudiziale"

Nell'ottica di ricercare soluzioni alternative e con maggiori possibilità di esito positivo, il disegno di legge approvato cancella definitivamente la parola "fallimento" che, pertanto, viene sostituita dall'espressione di "procedura di liquidazione giudiziale"; lo scopo è quello di cancellare del tutto la concezione di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente è legata al termine "fallimento".

La profonda crisi economica degli ultimi anni ha, infatti, spinto a rivedere le fasi del ciclo di vita dell'impresa: attraversare oggi un periodo di crisi può ritenersi un evento quasi fisiologico; pertanto, in tale prospettiva, l'intento del legislatore è quello di promuovere e favorire il ricorso a strumenti in grado di aiutare l'imprenditore che si trova in una situazione di crisi a superare tale "fase negativa" o, comunque, di assicurargli una maggiore possibilità di "riabilitazione" anche nell'ottica di avvio di una nuova attività.

Nella prospettiva di riforma, la procedura di liquidazione è **alternativa e subordinata** a quella di ristrutturazione, nel senso che, in conformità con i principi affermati dalla UE nella Raccomandazione 2014/135 e nel Regolamento 2015/848, viene data prevalenza, salvi i casi di abuso, agli strumenti negoziali di risoluzione della crisi d'impresa rispetto a quelli meramente disgregatori (art. 2, lett. g).

In linea generale, si evince che la procedura di liquidazione giudiziale riprende il modello proposto dalla riforma

Continua

realizzata dal D. Lgs. n. 5 del 2006 e dal D. Lgs. n. 169 del 2007, laddove era stata già evidenziata la necessità di “gestire” le procedure concorsuali in ottica di continuità aziendale piuttosto che di liquidazione vera e propria e di dismissione delle attività.

Procedure e strumenti di allerta della crisi

L’art. 4 della legge-delega introduce specifiche “*procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*”, di natura non giudiziale e confidenziale. Tali procedure, in particolare, hanno lo scopo di favorire l’emersione anticipata della situazione di difficoltà di un’azienda, in modo da ricercare in tempo utile (prima di una crisi c.d. “irreversibile”) le modalità con cui farvi fronte.

Pertanto, la legge delega prevede una fase c.d. “preventiva” della crisi durante la quale deve essere “percepito” l’avvio di una situazione di crisi.

L’allerta può essere attivata:

- ☒ dal debitore;
- ☒ dal Tribunale (d’ufficio), su segnalazione da parte dei c.d. “creditori specializzati” (Fisco e Inps).

In particolare, nel caso di allerta effettuata direttamente dal debitore, la riforma prevede che questi sia assistito da un apposito organismo, istituito presso le Camere di Commercio; il debitore avrà, in tal caso, 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori.

Nel caso, invece, di procedura allertata d’ufficio dal Tribunale, il debitore sarà immediatamente convocato dal giudice e affiderà ad un esperto il compito di ricercare, sempre entro 6 mesi, una soluzione con i creditori.

Tale fase può avere esito positivo e, in tal caso, l’impresa continua la propria attività (avendo superato la fase di crisi e scongiurato l’insolvenza) ovvero esito negativo. In tale ultimo caso, l’esito negativo della fase di allerta sarà pubblicato nel registro delle imprese.

Dalla procedura d’allerta sono escluse le società quotate e le grandi imprese.

La norma pone, inoltre, a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascun nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di “fondati indizi” della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi”. Si tratta del meccanismo di “allerta interna” che si affianca a quello di “allerta esterna” rivolto ai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenti della riscossione ed Enti previdenziali).

In capo a questi ultimi, in particolare, la legge-delega pone una serie di “impegni” significativi; difatti, i creditori c.d. “qualificati” hanno a disposizione una serie di strumenti che consentono loro di conoscere, prima dei restanti creditori, l’esistenza di un periodo di crisi o comunque di difficoltà di natura finanziaria: il mancato pagamento di tributi o dei contributi previdenziali rappresenta, infatti, uno dei primi segnali indicativi dell’esistenza di una situazione di difficoltà economica; spesso, imprese in difficoltà finanziaria, si “finanziano” attraverso “tributi e contributi previdenziali non pagati”. In tale ottica, tali operatori c.d. “qualificati” possono, si ribadisce, conoscere in anticipo l’esistenza di una situazione di difficoltà. Il legislatore, pertanto, ha posto in capo a questi soggetti l’onere di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e agli organismi istituiti presso le camere di commercio, il perdurare di inadempimenti di importo “rilevante”.

La “rilevanza” o meno dell’inadempimento va individuata caso per caso, sulla base di criteri non assoluti, ma piuttosto relativi alle “dimensioni” (in termini di fatturato) dell’azienda stessa.

L’onere posto dal legislatore a carico di tali creditori qualificati impone un sistema sanzionatorio in caso di

[Continua](#)

inadempimento. Difatti, la legge delega prevede che in caso di mancata segnalazione, laddove necessaria, tali creditori qualificati debbano decadere dai benefici legati al riconoscimento di privilegi ai crediti da questi vantati.

Premi” per l'imprenditore prudente

L'art. 4, lettera h) della legge delega, prevede che, in ogni caso, anche in caso di esito negativo, l'imprenditore che abbia “tempestivamente” attivato procedure di allerta o, comunque, ricercato soluzioni concordate con i creditori per il superamento della crisi, può accedere ad un sistema premiale che prevede:

- ✕ la non punibilità dei delitti fallimentare, nel caso in cui il danno patrimoniale non sia rilevante;
- ✕ attenuanti per i reati commessi;
- ✕ una riduzione di interessi e sanzioni per i debiti fiscali.

Difatti, la nuova disciplina prevede la non punibilità del reato di bancarotta semplice, nonché per altri reati contemplati dalla normativa, nei casi in cui questi abbiano arrecato un danno patrimoniale “limitato”.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'art. 5 della legge-delega incentiva il ricorso allo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti: il testo normativo, infatti, prevede che il debitore possa chiedere che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti siano estesi anche alla minoranza di creditori che non abbiano aderito all'accordo; è sufficiente, infatti, che vi sia l'adesione di titolari di crediti finanziari pari almeno al 75% dell'ammontare complessivo dei crediti.

La nuova norma, difatti, cerca di ovviare al problema del “veto” posto dai c.d. creditori di minoranza non aderenti che, difatti, avevano il potere di bloccare eventuali accordi con i restanti creditori.

Funzione del curatore

La legge-delega contiene importanti novità che riguardano anche la funzione e il ruolo del “curatore fallimentare” che da tale processo riformistico esce rafforzato.

Prima di tutto viene sancita l'incompatibilità dello stesso con eventuali incarichi già ricoperti in fasi precedenti della procedura per la medesima impresa. Allo stesso tempo, viene riconosciuta la centralità di tale figura: allo scopo di facilitare il compito del curatore in tutta la fase di acquisizione dell'attivo fallimentare, la legge delega prevede:

- maggiori poteri per l'accesso a pubbliche amministrazioni e banche dati;
- la possibilità per il curatore di promuovere azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali.

Allo scopo di garantire una maggiore trasparenza sarà creato un sistema centralizzato del registro dei curatori presso il Ministero della Giustizia, e non più sotto i singoli tribunali, con indicazioni sui requisiti di professionalità, indipendenza e esperienza per accedervi.

Esdebitazione

Un'ulteriore novità importante riguarda il tema dell'esdebitazione (art. 8). La nuova norma, difatti, consente:

- ⊙ al debitore di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura (salvo specifici casi previsti dalla legge);
- ⊙ l'introduzione di forme di esdebitazione di diritto riservate alle c.d. “insolvenze minori”;
- ⊙ il ricorso al beneficio di “liberazione” dai debiti anche per le società, sempre che gli amministratori o i soci (nel caso di società di persona) possano dimostrare l'esistenza di requisiti di meritevolezza.

Il fallimento diventa “liquidazione giudiziale”



di Maria Benedetto

Una delle principali novità della **Riforma della Legge Fallimentare** è l'introduzione di **procedure di allerta** e di **composizione assistita della crisi**, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori prevedendo l'istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. La Riforma vuole dare priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore.

Premessa

La Riforma della Legge Fallimentare ha riconosciuto la centralità dei controlli societari; ha migliorato il procedimento di allerta, valorizzando il ruolo degli **organismi di composizione della crisi**; ha valorizzato il ruolo delle Camere di Commercio, degli ordini professionali dei Commercialisti, degli Avvocati e dei Notai. Tali professionisti sono quelli maggiormente indicati sia ad assistere il debitore nelle trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo con i propri creditori, sia per valutare la fondatezza delle segnalazioni pervenute dagli organi di controllo e dai creditori pubblici qualificati delle imprese in crisi nello svolgimento delle funzioni di allerta.

Dall'allerta alla liquidazione giudiziale

La Riforma parte da una rivoluzione letterale, abbandonando la tradizionale espressione “*fallimento*” e sostituendola con quella di “*liquidazione giudiziale*” in cui si innesta una soluzione concordataria con la completa liberazione dei debiti entro 3 anni al massimo dall'apertura della procedura. Lo scopo è quello di evitare le conseguenze connesse alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore.

Si parla di “*procedura di liquidazione giudiziaria dei beni*”, quindi passa in primo piano l'aspetto processuale della crisi e meno quello dell'imprenditore in difficoltà.

L'imprenditore in difficoltà potrà godere di una seconda possibilità imprenditoriale, di meccanismi di prevenzione, regole processuali semplificate e un potenziamento della figura del curatore fallimentare.

Si prevedono meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili e ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire le mediazioni fra debitori e creditori per gestire l'insolvenza.

Dominus nella liquidazione giudiziale sarà il **curatore**, con poteri decisamente rafforzati: accederà più facilmente alle banche dati della P.A., potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui la fase di riparto dell'attivo tra i creditori.

La competenza dei giudici verrà stabilita in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto della corte di Appello.

Continua



La composizione assistita della crisi

Nella procedura verranno coinvolti gli organismi di composizione che dovranno avvisare l'autorità giudiziaria qualora l'imprenditore non metta in atto le misure richieste.

Sarà creato, quindi, un organismo che assisterà il debitore nella composizione della crisi che intrattiene dei rapporti con i creditori e pianifica un progetto di superamento delle difficoltà, informando i creditori pubblici qualificati e poi il PM in caso di insuccesso e insolvenza. In parallelo, anche gli organi di controllo delle società dovranno informare della crisi l'organo amministrativo.

Lo scopo della procedura di allerta e della **composizione assistita della crisi** è quello di favorire l'emersione anticipata della situazione di difficoltà di un'azienda e spingerla ad attivarsi in tempo per evitare lo stato di insolvenza. I revisori contabili dovranno avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di indizi di crisi, in modo da avviare le trattative con i creditori.

Merita in particolare di essere menzionato il meccanismo di allerta per impedire l'irreversibilità delle crisi aziendali, concedendo ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale volte alle mediazioni fra creditori-debitori. Il meccanismo di allerta può essere innescato dal debitore o d'ufficio dal tribunale. In tal caso viene nominato un esperto con il compito di risolvere la crisi, previo raggiungimento di un accordo con i creditori. La soluzione è incentrata sull'istituzione presso ogni Camera di commercio di un organismo che assiste il debitore, che avrà a disposizione 6 mesi per ricercare una soluzione concordata con i creditori. Quest'ultimo, sia esso persona fisica o giuridica, ma non società quotata o grandi impresa, se attiva tempestivamente l'allerta godrà di misure premiali.

L'organismo di composizione della crisi darà priorità a quelle proposte che assicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili).

Poiché la riuscita dell'istituto dipenderà dall'adeguata organizzazione e professionalità dell'organismo sarà scelto un unico organismo ed il collegio da questo nominato sarà formato da tre esperti professionisti designati uno dalla Camera di Commercio, uno dal presidente del tribunale delle imprese e uno dalle associazioni di categoria.

I **creditori pubblici** qualificati, quali l'Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione dovranno avvisare immediatamente il debitore che la sua esposizione ha superato l'importo rilevante e segnalare poi agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante a fronte dell'inerzia del debitore.

Il procedimento davanti all'organismo di composizione durerà al massimo sei mesi e comporterà una attenta analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Tale procedimento non impedirà l'adozione, da parte del giudice, su richiesta dell'imprenditore, di *"misure protettive"* temporanee, necessarie per portare a termine la trattativa con i creditori, revocabili in caso di frode ai creditori o quando il collegio di esperti riferisce che non è possibile arrivare a una soluzione concordata della crisi o che non vi siano giustificati progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi.

Se la ricerca di una soluzione alla crisi si concluderà positivamente, il collegio dovrà attestare che l'imprenditore ha posto in essere le misure idonee al superamento della crisi. Se però il collegio non individuerà misure idonee a superare la crisi e attesterà lo stato di insolvenza, l'organismo ne darà notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede perché accerti tempestivamente l'insolvenza.

Continua

Obiettivo: ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure.



Antiriciclaggio Easy - Il Software per valutare il rischio e individuare il titolare effettivo

Mattavelli Alessandro

Prezzo Online:

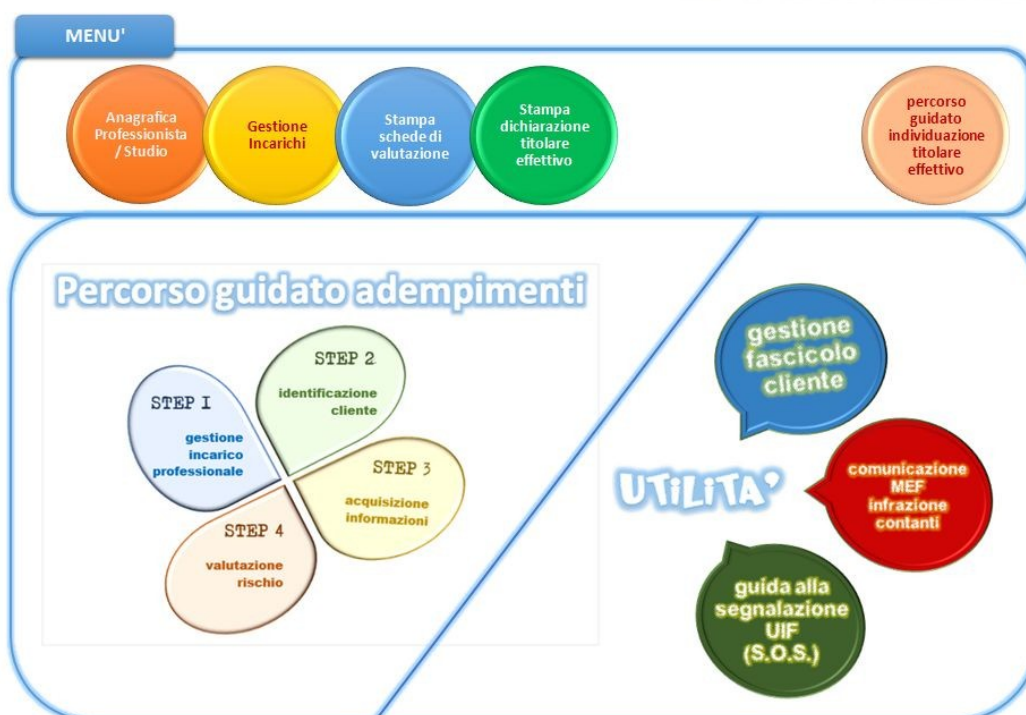
200,00 € + I.V.A.

AGGIUNGI AL CARRELLO

Antiriciclaggio Easy

valutazione del **rischio** ed individuazione del **titolare effettivo** a carico dei professionisti

di ALESSANDRO MATAVELLI E MASSIMILIANO DE BONIS



Fallimenti: i sistemi di allerta interna

di Alessandro Scaranello

E' stata definitivamente varata nei giorni scorsi la riforma della Legge Fallimentare. Tra le novità della Legge delega si evidenzia:

- ☑ il riconoscimento della centralità dei controlli societari;
- ☑ l'introduzione di una procedura di allerta e composizione assistita della crisi.

Quest'ultima sarà governata da un organismo ad hoc istituito presso ciascuna Camera di commercio.

Il procedimento avrà inizio su istanza di parte o a seguito di segnalazioni qualificati diversi dal debitore:

- ✕ gli organi di controllo societari
- ✕ i creditori pubblici qualificati, tra cui l'agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione.

Con logica incentivante, saranno previste misure premiali in tema di esenzione da responsabilità, per l'organo di controllo che si attivi prontamente e a favore dell'imprenditore che tempestivamente propone istanza ricorso ad una delle procedure concorsuali previste.

Pertanto, si ha conferma che l'evoluzione del quadro normativo in materia di vigilanza e controllo societario sta ponendo in capo agli organi di controllo interno (sindaci) e alla funzione di revisione contabile, tenendo conto degli specifici ruoli e funzioni, sempre maggiori oneri in merito alla predisposizione di sistemi informativi ed assetti organizzativi non solo più rivolti a consuntivo (*backward-looking*), in materia di pianificazione e controllo interno volti a salvaguardare la capacità di generare un adeguato "flusso di cassa" (*financial control & cash-flow oriented*).

Lo scopo è quello di monitorare l'assetto economico-finanziario aziendale allo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo ed individuare prontamente l'insorgenza di situazioni che potrebbe produrre un prolungato squilibrio economico-finanziario, tale da compromettere il presupposto della continuità aziendale (*going concern*).

La finalità è quindi quella di segnalare significativi incrementi della probabilità d'insolvenza ($PD = \text{probability of default}$) che potrebbero condurre ad uno stato di crisi irreversibile.

Lo stato di crisi aziendale non comporta necessariamente un'insolvenza irreversibile in quanto ci possono essere momenti di difficoltà temporanea anche gravi ma non necessariamente degenerativi in uno stato di "insolvenza conclamata".

I primi segnali della crisi sono evincibili dal continuo ritardo nel pagamento dei fornitori, delle retribuzioni, degli oneri fiscali e previdenziali.

Quando a questa situazione di precarietà finanziaria, si associa anche una scarsa produzione di utili, si è in una fase di debolezza aziendale, che sfocia in una situazione di pre-crisi nel momento in cui si innesti uno squilibrio fondamentale.

Continua

Quest'ultima potrà poi sfociare in uno stato di insolvenza conclamata, caratterizzata da impotenza funzionale non transitoria, che non permette alla società di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno

delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività commerciale.

La valutazione della gravità dello stato di "crisi", non ancora sfociato in insolvenza conclamata, presuppone il ricorso ad analisi non solo basate su dati storici ama anche sullo sviluppo di scenari prospettici volti a verificare la sostenibilità finanziaria degli attuali impegni e di quelli prevedibili nel corso della gestione attesa. Tali informazioni non sono disponibili all'esterno, e per tale ragione è necessario assegnare tali compiti agli organi di controllo interno.

I soggetti della governance deputati alla vigilanza possono e devono giocare un ruolo decisivo sia nell'ambito della qualità dell'informativa societaria anche nell'ambito di una tempestiva valutazione dell'insorgere delle situazioni critiche.

Per tali ragioni la commissione Controllo Societario e Revisione dell'ODCEC di Milano ha recentemente predisposto il documento "Quaderno 71" con lo scopo di proporre una guida in materia di Sistemi interni di allerta preventiva, intesi come standard di riferimento finalizzati al costante monitoraggio, su base previsionale, cash flow oriented e proattiva, della situazione economico-finanziaria e patrimoniale aziendale.

La delicatezza della materia richiede che per l'implementazione di un efficace Sistema di Allerta Interna ci si affidi a strumenti software professionali, piuttosto che a fogli excel auto-costruiti.

E' innanzitutto necessario uno strumento idoneo a individuare sul nascere stati di pre-crisi aziendale, attraverso sistemi diagnostici di natura economico-finanziaria, integrati con almeno i principali sistemi di Rating: Basilea 3, Altman, Damodaran, ecc.. Sarebbe però preferibile non limitarsi al punteggio di sintesi finale, ma avere nel dettaglio lo Score dei vari ambiti aziendali (Solidità, Solvibilità, Redditività, Sviluppo, ecc.), in modo da poter individuare gli aspetti critici aziendali, e poter quindi attivare le più opportune azioni di potenziamento.

Inoltre è opportuno che le prospettive di continuità aziendale si fondino su piani previsionali completi, di natura sia economica, che patrimoniale e finanziaria, aventi orizzonte temporale di almeno 3/5 anni e possibilmente elaborati anche su base mensilizzata in modo da intercettare anche eventuali tensioni finanziarie limitate a periodi infrannuali.

Operazioni di scissione: responsabilità solidale tra scissa e beneficiaria

di Giovambattista Palumbo

La scissione è regolata dagli articoli da 2506 a 2506-quater del codice civile, adottando principi mutuati dalla fusione, in particolare, per quanto riguarda il procedimento, le tecniche documentali e la definitività dell'operazione.

Al contrario della fusione, la scissione determina però la "disaggregazione" del patrimonio di una società (scissa) con la sua assegnazione, totale o parziale, a più società preesistenti o di nuova costituzione (beneficiarie).

Solitamente, si distingue tra scissione totale (o integrale o propria), qualora il patrimonio della scissa sia interamente suddiviso tra società beneficiarie, neo costituite o preesistenti, con l'assegnazione delle azioni o quote di queste ultime ai soci della scissa la quale si estingue (senza liquidazione), e scissione parziale (o impropria), laddove l'assegnazione riguardi parte del patrimonio della scissa ad una o più società beneficiarie, con assegnazione delle azioni o quote di questa/e ai soci della scissa la quale continua la propria attività.

La scissione si distingue, anche, in proporzionale e non proporzionale laddove la ripartizione delle azioni o quote ai soci della scissa avvenga in modo proporzionale o meno.

V'è, inoltre, una particolare categoria di scissione, definita asimmetrica, che si verifica nel caso in cui ad uno o più soci della società scissa vengano assegnate ulteriori azioni o quote della stessa scissa, anziché azioni o quote della/e società beneficiaria/e.

La dottrina identifica un'ulteriore forma di scissione, la scissione inversa, la quale implica che la beneficiaria sia partecipata dalla scissa.

Infine, si distinguono le scissioni omogenee e le scissioni progressive o regressive, a seconda che la scissione avvenga a favore di società del medesimo tipo, ovvero con il passaggio da società di persone a società di capitali o viceversa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22225 del 03.11.2016, ha affrontato dunque il sempre complesso tema della esatta individuazione della responsabilità fiscale in caso di operazioni di scissione.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente, accoglieva parzialmente l'appello della stessa società, in relazione alla Tarsu per gli anni 2005 e 2007, annullando le relative cartelle, in quanto i debiti erano maturati in anni successivi alla scissione della società, avvenuta nel 2004, limitando dunque la responsabilità solidale della società beneficiaria, con riferimento alle altre annualità, alla quota di patrimonio netto derivante dall'atto di scissione.

Equitalia impugnava quindi la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo, tra le altre, violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, D.lgs 472/97, in relazione all'art. 173, commi 12 e 13 DPR 917/86, rilevando come, in base alla normativa citata, in caso di scissione parziale, la società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data della scissione.

La questione controversa concerneva quindi la responsabilità solidale o parziale, limitatamente alla quota di

Continua

patrimonio netto assegnato, della società beneficiaria in caso di scissione parziale, per le obbligazioni tributarie antecedenti la scissione.

La scissione, come noto, è un'operazione di carattere straordinario, mediante la quale una società, definita scissa, estinguendosi (scioglimento senza liquidazione), o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente o di nuova costituzione, definita beneficiaria, l'intero suo patrimonio, o una parte di esso attribuendo ai soci della scissa azioni o quote della beneficiaria, in modo proporzionale, ovvero non proporzionale rispetto alla percentuale di attribuzione sussistente presso la scissa (artt. 2506 - 2506 quater c.c.).

Nella scissione parziale la società scissa prosegue dunque la propria attività, conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto.

L'operazione, sotto il profilo della disciplina generale dei tributi e sulla riscossione degli stessi, è regolamentata dall'art. 173 T.U.I.R., commi 11,12 e 13, ove è disposto, che "11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e' regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6),

dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa, o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione e' omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione".

La Corte di Cassazione evidenzia quindi che occorre in tali casi distinguere gli obblighi tributari gravanti sulla società scissa da quelli gravanti sulla società beneficiaria.

In caso di scissione parziale, in forza della normativa speciale citata, prevalente sulle norme codicistiche civili (art. 2506-quater, comma terzo, c.c.), gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa, mentre nel caso di scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria.

L'art. 15 D.lgs 472/97, comma II, afferma poi che, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti.

E, come visto, lo stesso comma 12 art. 173 TUIR cit. prevede che "le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge".

Viene, quindi estesa la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell'imposta, nel caso di debito di imposta derivante da violazioni connesse anteriormente alla scissione, dovendosi ritenere, anche con riferimento a tale normativa speciale, la prevalenza rispetto alla norma codicistica di cui al cit. art. 2506-quater, comma terzo, c.c. (cfr Cass. 24.6.2015 n. 13061)

Continua

Nella fattispecie in esame la ricorrente era dunque obbligata in solido, nei confronti della Agenzia, oltre il limite del patrimonio netto conferito, per il debito di imposta riferito agli anni 2000-2004, essendo la scissione avvenuta in tale anno e tale obbligazione solidale si estendeva, oltre che all'imposta principale, anche agli interessi e accessori.

Erroneamente, quindi, la CTR aveva limitato la solidarietà della società intimata sulla base del solo valore del patrimonio netto attribuitole.

Tale limitazione alla quota del patrimonio netto conferito può semmai assumere rilevanza in sede di regresso con la società scissa obbligata in solido, ma non nei confronti della Agenzia delle Entrate, nei cui confronti sussiste solidarietà integrale, indipendentemente dalla sussistenza o meno della integrità del patrimonio originariamente considerato in capo al debitore originario, piuttosto che pro quota a favore di soggetti che gli siano succeduti nei singoli elementi patrimoniali.

La Suprema Corte accoglieva conseguentemente il ricorso dell'Amministrazione.



Commercialista Telematico propone un **corso di contabilità e di ragioneria**, completamente **online**, con **12 lezioni** tenute dal **Dott. Enrico Larocca**.

Il corso è rivolto a **diplomati in ragioneria** e **laureati in economia** che vogliono diventare dei veri e propri esperti di contabilità. I principali **obiettivi** del corso sono:

- acquisire le conoscenze base per la **corretta tenuta della contabilità generale**
- acquisire padronanza del **metodo della partita doppia** acquisire un **alto grado di conoscenza** del percorso contabile di **tutte le scritture** di esercizio, delle scritture di assestamento e della chiusura dei conti

Calendario Lezioni

- Il Patrimonio e il Reddito. Le regole fondamentali della Partita Doppia, Valori di Fondo e Valori di Flusso
- L'Acquisto dei Fattori Produttivi d'Esercizio: casistica ed esempi di contabilizzazione
- L'Acquisto dei Fattori Produttivi ad Utilità Pluriennale: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Le Operazioni di Rettifica relativi agli Acquisti: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Le Operazioni di Vendita di Beni e Servizi: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Le Operazioni di Finanziamento Bancario e dei Soci: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Le Operazioni di Conferimento: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Il Lavoro Dipendente e Parasubordinato: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Le Operazioni di Locazione di Beni Mobili ed Immobili: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Le Operazioni di Locazione Finanziaria di Beni Mobili ed Immobili: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Le Scritture di Assestamento: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Le Scritture di Chiusura e di Riapertura dei Conti: casistica ed esempi di contabilizzazione (disponibile sullo shop)
- Pacchetto Completo con Tutte le Lezioni

VUOI
SAPERNE DI
PIU'?
CLICCA QUI

Riconoscimento delle agevolazioni contributive recuperate dall'istituto



di Massimo Pipino

È sempre più frequente il caso di chi, in riferimento alle agevolazioni contributive fruite nel corso degli ultimi anni in relazione ad assunzioni, viene a trovarsi ad essere assoggettato ad una verifica da parte dell'INPS e non se le vede, "ex post", riconosciute con la conseguente richiesta di restituzione avanzata da parte dell'Istituto. La questione è di piuttosto complessa trattazione e merita un approfondimento particolarmente attento, tuttavia, a titolo di premessa, è opportuno chiarire che il fenomeno si è certamente accentuato in seguito a controlli fatti "a tappeto" sui casi di fruizione dei benefici di durata triennale, che successivamente sono divenuti biennali, che erano stati previsti in riferimento alle nuove assunzioni avvenute nel corso del 2015 e del 2016 in conseguenza dei provvedimenti normativi previsti dal Legislatore con le Leggi n. 190/2014 (Stabilità 2015) e 208/2015 (Stabilità 2016). Come si ricorderà con il comma 118 e seguenti della Legge di Stabilità 2015, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, veniva introdotto un incentivo generale per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2015 consistente in un esonero contributivo riguardante le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time. L'esonero riguardava un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua.

In proposito, ritentiamo sia in primo luogo opportuno ricordare che le condizioni per poter fruire delle agevolazioni in parola erano piuttosto stringenti, in quanto si richiedeva che il lavoratore assunto, in riferimento al quale venivano richieste le agevolazioni, non solo, nel corso dei sei mesi antecedenti l'assunzione non avrebbe dovuto essere stato occupato con un contratto a tempo indeterminato, ma veniva anche richiesto che nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle singole norme sopra citate il soggetto non avrebbe dovuto essere stato alle dipendenze a tempo indeterminato dello stesso impresa che lo stava assumendo o di altra collegata o controllata o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso proprietario. Inoltre il lavoratore in parola non avrebbe dovuto essere stato in forza, prima dell'assunzione per la quale si richiedevano le agevolazioni contributive di cui alle Leggi n. 190/2014 (Stabilità 2015) e 208/2015 (Stabilità 2016), presso lo stesso datore con un contratto di collaborazione anche a progetto. Ma non basta: il lavoratore per cui veniva richiesto il riconoscimento degli sgravi contributivi non avrebbe dovuto essere riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato a seguito di visita ispettiva, a meno che il datore non avesse già acceduto alla stabilizzazione specifica prevista, a partire dal 2016, dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 81/2015 (*"1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi*

Continua



all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione"). La fruizione del beneficio, inoltre, prevedeva che fosse rispettato quanto previsto dai commi 1175 e 1176 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007 - "1175. A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura") e dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015 (vedi nota n. 1).

Approfondimento

Con il rispetto del comma 1175 si intende il rispetto della regolarità contributiva rilevabile a partire dal cosiddetto "DURC" (Documento di Regolarità Contributiva), fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro che non risultino ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva stesso, il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove siano stati sottoscritti o stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il rispetto dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015 (che ha riportato il contenuto in precedenza presente all'interno dell'articolo 4 della Legge n. 92/2012) prevede che le agevolazioni correlate ad una assunzione non spettano (ma non influiscono sulla legittimità del rapporto sottostante che è stato instaurato tra le parti) nel caso in cui l'assunzione costituisca l'attuazione di un obbligo che è derivante dalla legge (ad esempio il collocamento di un lavoratore disabile a seguito di "scopertura" accertata del datore di lavoro. A meno che non si tratti di lavoratori che siano specificamente destinatari dell'incentivo che viene previsto dall'articolo 13 della Legge n. 68/1999 ("1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). 1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. 1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce

Continua

contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. 2. [Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo]. 3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter") o dal contratto collettivo (anche aziendale). Quanto indicato vale anche per i lavoratori che vengano impiegati con rapporto di somministrazione, nel caso in cui non sia stato rispettato un diritto di precedenza stabilito dalla legge (ad esempio, quello che viene previsto dall'articolo 47 della Legge n. 428/1990 o dall'articolo 15, comma 6, della Legge n. 264/1949 oppure dall'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015). L'esclusione dal beneficio ha il proprio effetto anche su quei datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla somministrazione senza aver offerto l'assunzione ad un lavoratore che ne aveva diritto in forza di una norma di legge o per aver esercitato "la precedenza" con le modalità previste dalla normativa sui contratti a termine. Stessa esclusione dal beneficio viene attivata nel caso in cui vi siano in corso sospensioni dal lavoro legate a crisi o riorganizzazione aziendale a meno che l'assunzione da assoggettare a beneficio contributivo non riguardi unità produttive interessate dall'integrazione salariale straordinaria o personale con livelli contrattuali diversi da quelli dei lavoratori che vengono sospesi. Analogamente il beneficio contributivo non può trovare luogo nel caso in cui il datore assumente, o che utilizza lavoratori in somministrazione, presenti aspetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che ha proceduto al licenziamento del lavoratore nei sei mesi precedenti.

Le verifiche che vengono eseguite da parte dell'INPS

Dopo avere fatto queste premesse si può passare ad esaminare quali siano le posizioni assunte da parte dell'INPS relativamente alla verifica del "DURC interno" e quali quelle espresse, di recente, sia dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3 del 13 luglio 2017 che dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21053 dell'11 settembre 2017, ricordando, peraltro che i datori di lavoro che intendano usufruire di agevolazioni sono tenuti ad autocertificare con PEC all'Ispettorato territoriale del Lavoro, l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali di natura definitiva ostativi al riconoscimento degli sgravi. L'INPS,

Continua

anche sulla scorta di quanto affermato nel messaggio n. 3220/2017, si avvale dell'iter procedimentale in base al quale entra sul portale DURC online, attivando le verifiche per tutte le denunce UNIEMENS ove risultino emesse note di rettifica con la causale *"addebito art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006"* ed ove non risulti già emesso il preavviso di DURC interno negativo. Da ciò discende che i datori debbono mettersi in regola anche con richieste di dilazione. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3 ha avuto, a mio avviso, il pregio di affrontare la questione del recupero contributivo *"ad ampio spettro"*, esaminando sia il problema della regolarità contributiva che quello del mancato rispetto della contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche a livello territoriale od aziendale. La revoca dei benefici per un'azienda non in regola con i versamenti contributivi riguarda la totalità dei dipendenti fruitori di agevolazioni: l'INL ricorda anche il contenuto dell'interpello n. 33/2013 laddove veniva affermato che *"una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC, l'impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile godere in quanto non legati a particolari vincoli territoriali"*.

Ma nei quindici giorni finalizzati alla regolarizzazione del DURC, previsti dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2005, il datore di lavoro può regolarizzare anche le gravi violazioni individuate nell'allegato A (la maggior parte riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori), accertate con provvedimenti o giudiziari definitivi? La risposta della circolare n. 3 è negativa in quanto si tratta di violazioni molto gravi che incidono sulla salute e sicurezza dei lavoratori e che non consentono, per ognuna delle violazioni indicate, il rilascio della regolarità contributiva per un periodo compreso, in relazione alla gravità, tra 24 e 3 mesi. Si tratta, tra le altre cose, di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, di omicidio e lesioni colpose, correlati alla prestazione lavorativa, di specifiche violazioni di una certa entità del Decreto Legislativo n. 81/2008 ma anche di violazione degli articoli 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 66/2003, laddove il mancato riposo giornaliero e settimanale riguarda una percentuale di almeno il 20% dei lavoratori regolarmente impiegati. Diverso, invece, è il discorso relativo al mancato rispetto dei c.d. *"contratti privilegiati"*: nella sostanza, se un datore di lavoro vuole applicare un contratto collettivo *"non comparativamente rappresentativo"* può farlo, ma il Legislatore può benissimo, anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 26 marzo 2015, *"agganciare"* le agevolazioni contributive al rispetto di quei contratti od accordi collettivi che sono applicati alla maggioranza dei lavoratori che operano in quello specifico settore. La circolare n. 3, pone e chiarisce, con il conforto dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il problema se il mancato rispetto per alcuni dipendenti del trattamento economico e normativo del contratto sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, riverberi i propri effetti anche su altri lavoratori *"portatori di benefici"* rispetto ai quali non è stata accertata alcuna irregolarità. La risposta dell'Ispettorato Nazionale (probabilmente, anche in contro tendenza con alcune decisioni dell'Istituto relative agli anni trascorsi) è che la *"penalizzazione"* riguarda soltanto i dipendenti per i quali è stata accertata la difformità e per il solo periodo nel quale si è protratto il comportamento elusivo. A riprova di ciò viene citato l'art. 6, commi 9 e 10 del Decreto Legge n. 338/1989, successivamente convertito nella legge n. 389, laddove, trattando il tema della fiscalizzazione degli oneri sociali, il Legislatore afferma che le riduzioni non sono riconosciute se non siano stati rispettati per i singoli lavoratori i requisiti previsti dalla norma e per un periodo uguale a quello in cui si è verificata la violazione. Tale orientamento risulta anche da quanto, successivamente, è stato affermato con l'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge n. 71/1993, convertito nella Legge n. 151, relativamente agli sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno.

Una interpretazione diversa, secondo l'Ispettorato Nazionale, potrebbe portare per lievi violazioni della contrattualistica che non incidono sulla posizione contributiva, a conseguenze ben maggiori di quelle che discendono dalle violazioni previste dall'Allegato A del D.M. 30 marzo 2005 alle quali ho fatto cenno poco sopra. Da ultimo sarà opportuno dare uno sguardo anche alla sentenza n. 21053 della Suprema Corte di Cassazione, depositata l'11 settembre 2017. In essa si afferma (il motivo del ricorso era la revoca delle agevolazioni previste

Continua

dalla Legge n. 448/1998) per un importo di euro 227.079,05 per il triennio 2002/2004) che il mancato rispetto di disposizioni anche di natura formale e non sostanziale finalizzate alla tutela della sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, comporta la perdita di agevolazioni contributive in quanto la norma non lascia spazio ad una valutazione circa il grado della violazione. Nel caso di specie, l'impresa non aveva provveduto a comunicare all'Ispettorato del Lavoro e all'ASL ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del Decreto Legislativo n. 626/1994, il nominativo del responsabile del servizio di protezione e prevenzione interno ed esterno all'azienda (comunicazione effettuata successivamente all'infortunio mortale). Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte trae origine dal fatto che il comma 6 dell'articolo 3 della Legge n. 448/1998 (norma antecedente al comma 1176 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 che ha originato il decreto sul DURC e sulle cause relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori ostantive al suo rilascio) stabiliva che le agevolazioni trovavano applicazione alla condizione del rispetto delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n. 626/1994, senza alcuna graduazione circa la gravità delle singole violazioni.

Note

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore; f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

**contabile
telematico**
software



**CAMBIA PROGRAMMA
UNA VOLTA PER TUTTE**



Legge di Bilancio: sgravi in arrivo per under 35



di Antonella Madia

Sono tante le proposte inserite nella bozza di Legge di Bilancio per l'anno 2018, e tra queste spicca sicuramente il nuovo sgravio contributivo per incentivare l'assunzione di giovani: possibilità di assumere beneficiando della misura giovani "under 35", ma anche di ricevere sgravi per gli ex-tirocinanti e apprendisti.

Sgravi contributivi al 50% nel Disegno di Legge di Bilancio

Al fine di migliorare la condizione lavorativa nel nostro Paese, il Disegno di Legge di Bilancio prevede alcune misure agevolative, quali ad esempio l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile. Infatti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16 della Bozza di Legge di Bilancio 2018, si prevede che proprio allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile stabile i datori di lavoro privati possano assumere lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al Decreto 4 marzo 2015 n. 23, a partire dal prossimo 1° gennaio 2018 usufruendo di uno sgravio contributivo del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi (non rientrano all'interno dell'esonero previsto i premi e contributi dovuti all'INAIL) e nel limite di importo massimo di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Se la bozza dovesse rimanere tale, tale esonero spetterà:

- ☒ dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro;
- ☒ dal 1° gennaio 2019 invece sarà possibile usufruire di tale agevolazione solamente per i soggetti che non abbiano compiuto ancora il trentesimo anno di età alla data della prima assunzione incentivata.

Nella casistica in cui un datore di lavoro voglia assumere a tempo indeterminato un lavoratore per il quale in passato un altro datore di lavoro abbia già fruito dell'esonero, il beneficio sarà riconosciuto all'ultimo datore di lavoro solamente per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Caso di revoca dell'esonero e recupero del beneficio già fruito

Potranno accedere al beneficio in questione i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi ex L. n. 223/1991 nella medesima unità produttiva: qualora invece si abbia la circostanza in cui il lavoratore assunto – o un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero segnalato – sia licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all'assunzione in questione, si avrà la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Tale revoca però non ha effetti nei confronti dei datori di lavoro privati che assumono il lavoratore nel periodo successivo a tale licenziamento, così che nulla cambia ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in questione da parte del nuovo datore di lavoro.

Continua

Apprendistato con sgravi “ridotti” e conversione agevolata

L'esonero in esame potrà poi essere applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

Ma non è tutto, in quanto sarà possibile accedere a tale beneficio anche in caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, purché il lavoratore rispetti il requisito anagrafico alla data di conversione.

Esonero totale per ex tirocinanti del datore di lavoro

È interessante poi notare che l'esonero in questione è elevato al 100% del totale dei contributi – con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – con un limite massimo di importo fruibile pari a euro 3000 su base annua (e fermo restando il requisito anagrafico), ai datori di lavoro privati che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno:

- ☒ al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge n. 107/2015;
- ☒ al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. n. 226/2005;
- ☒ al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del DPCM 25 gennaio 2008;
- ☒ al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

ovvero:

- ☒ studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero periodi di apprendistato in alta formazione.

No a sgravi per lavoro domestico e apprendistato

È da ricordare comunque che l'esonero di cui alla presente bozza, se dovesse venire approvato nella sua versione attuale, non si applicherà comunque ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato e non sarà possibile cumulare tale esonero con altri esoneri e riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente.

Sarà l'Inps il soggetto deputato al monitoraggio del numero dei rapporti di lavoro attivati ai sensi della medesima disposizione, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e Finanze.



PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 6 GIORNATE FORMATIVE NOVEMBRE 2017 - APRILE 2018 VICENZA

PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA (10/10/17)

La manovra correttiva 2017: novità in tema di imposte dirette, IVA e accertamento

RELATORE: **DANILO SCIUTO**

SECONDA GIORNATA (7/11/17)

Adempimenti antiriciclaggio: come cambiano e i rischi per il professionista.

RELATORE: **MASSIMILIANO DE BONIS**

TERZA GIORNATA (16/1/18)

Legge di bilancio 2018

RELATORE: **GIANCARLO MODELO**

QUARTA GIORNATA (6/2/18)

Dichiarazione IVA 2018

RELATORE: **NICOLA FORTE**

QUINTA GIORNATA (13/3/18)

Redazione del Bilancio di esercizio 2017

RELATORE: **GIANCARLO MODELO**

SESTA GIORNATA (10/4/18)

**Novità fiscali della dichiarazione dei redditi PF dell'anno 2017,
problematiche UNICO 2018**

RELATORE: **LELIO CACCIAPAGLIA**

Prezzo Online:

550,00 € + I.V.A.

ACQUISTA

La dichiarazione integrativa regolarizza l'infedeltà dichiarativa e l'omesso versamento



di Antonino Pernice

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO – Sentenza del 10 luglio 2017, nr. 3045/2/17)

Nel caso esaminato, la CTP di Milano, con sentenza 1560/42/16 depositata in data 23/2/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla società C. srl avverso la cartella esattoriale in epigrafe meglio indicata con la quale è stata richiesto il pagamento della somma di € 186.521,25 inerente a sanzioni per tardivo versamento IVA ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997.

I primi giudici hanno annullato la cartella ritenendo che la sanzione irrogata non fosse cumulabile con quella già contestata con atto (...) per infedele dichiarazione.

L'Ufficio propone appello censurando la sentenza impugnata per carenza di motivazione e per legittimità della cartella di pagamento in discussione.

A parere dell'Ufficio i primi giudici non hanno spiegato i motivi del loro convincimento appiattendosi sulla tesi della ricorrente e omettendo di valutare le osservazioni della resistente amministrazione finanziaria.

Hanno altresì errato nel giudicare incompatibili e non cumulabili le sanzioni comminate per infedele dichiarazione, richiesta con atto separato, e quelle indicate in cartella irrogate in applicazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997. Le violazioni commesse dalla società sono diverse e non assorbibili: la prima in quanto ha indicato in dichiarazione un imponibile inferiore al dovuto e la seconda in quanto ha versato tardivamente i maggiori importi indicati nella dichiarazione integrativa.

Si costituisce la società che insiste per la conferma del primo deciso rammentando che la dichiarazione Modello Unico 2011 presentata il 30/9/2011 è stata oggetto di dichiarazione integrativa presentata il 24/4/2012 cui è seguito il versamento della maggiore imposta di € 932.608,00. L'unica sanzione irrogabile era quella prevista dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1992 che è stata pagata nella misura ridotta ad un terzo in data 20/10/2014.

Ribadisce che le due sanzioni irrogate dall'ufficio non possono coesistere perché nel caso in esame l'errore nella compilazione del Modello Unico 2011 è stato riconosciuto e sanato tempestivamente dalla società con la dichiarazione integrativa ed è pertanto evidente che non sussiste la violazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 perché non si tratta di un tardivo versamento che attiene solo alla fase di riscossione e non di accertamento. Sul punto cita la Circolare del 12/10/2016 nr 42/E par. 3.1.1. proprio in punto di dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso.

In via subordinata sottolinea che la cartella non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità.

Insiste per il rigetto dell'appello e per il rimborso di quanto indebitamente versato (€ 209.512,80) e allega provvedimento di sgravio della cartella.

Secondo la CTR di Milano l'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento.

Non è condivisibile la censura di insufficienza della motivazione resa dai primi giudici atteso che è pienamente comprensibile il ragionamento seguito dagli stessi per disconoscere la possibilità di irrogare, nel caso in

Continua



esame, anche la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Giova osservare che la tesi sostenuta dai primi giudici è stata condivisa dall'Agenzia Entrate con la Circolare nr. 42/E del 12 ottobre 2016 che fa seguito alla legge di stabilità nr. 158/2015.

L'aspetto più rilevante del documento delle Entrate riguarda proprio l'ipotesi oggi in discussione. Viene infatti stabilito che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la regolarizzazione dell'infedeltà dichiarativa (con la sanzione minima generalmente del 90 per cento dell'imposta dovuta), assorbe anche quella dell'omesso versamento.

In sostanza, non va affatto eseguito il ravvedimento anche per la violazione "indotta" del mancato pagamento del tributo, ma solamente di quella originaria dell'infedeltà dichiarativa.

Questo principio deve portare alla conclusione che ogni qual volta viene regolarizzata la violazione prodromica, quella "indotta", relativa al versamento, non è da regolarizzare.

Si osserva che le nuove disposizioni sul ravvedimento operoso sono entrate in vigore il 1 gennaio 2015; tuttavia, trattandosi di disposizioni di natura procedimentale sono applicabili anche alle violazioni commesse nel periodo anteriore e non ancora definite.

Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma la sentenza impugnata; condanna l'ufficio al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.



Abbonati a
COMMERCIALISTA
TELEMATICO
I nostri servizi sempre disponibili
su Computer e Mobile
Scopri gli Abbonamenti →



VOCI DAL FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Affitto Capannone

shailendra

Una ditta individuale, in contabilità ordinaria, acquista il capannone dove svolge l'attività. Lo acquista però in qualità di privato, senza inserirlo in contabilità, per la quota del 25% (la restante quota è dei familiari). Adesso si vorrebbe formalizzare l'utilizzo del capannone con un contratto di affitto. La mia domanda è: nel contratto di affitto tra i locatari deve comparire anche la persona fisica che è poi anche il locatario? In pratica: se il valore dell'affitto è di 8 mila Euro, devono esserci da una parte tutti e quattro i locatari e dall'altra la ditta individuale (per cui il mio cliente si troverebbe a scaricare 8 mila Euro in contabilità e a dichiarare 2 mila Euro nel quadro B), oppure il contratto di affitto deve essere fatto solo dai tre familiari al valore di 6 mila Euro?

roby

Quella quota del 25% del capannone è stata acquistata come privato, non come ditta individuale (imprenditore). Quando si fa il contratto d'affitto tra i locatari occorre mettere tutti i proprietari, compreso il privato che gestisce anche L'AZIENDA individuale. Dall'altra parte come conduttore ci sarà la ditta individuale ovviamente rappresentata dal titolare... il fatto che abbia anche un 25% di proprietà non cambia le cose. Confermo i numeri indicati: i proprietari dichiareranno ognuno 2.000 euro nel quadro RB; l'azienda individuale potrà detrarre 8.000 euro di affitto

shailendra

Uhm...la cosa mi lascia perplesso... seguendo il tuo ragionamento, se il mio cliente avesse acquistato da solo il capannone, potrebbe fare un contratto di affitto da sé stesso come privato a sé stesso come ditta individuale? Non è che poi mi viene contestato un indebito risparmio d'imposta (perché da una parte pago solo Irpef, dall'altra risparmio Irpef, Irap e Ivs...)

paolab

Se il mio cliente avesse acquistato da solo il capannone, potrebbe fare un contratto di affitto da sé stesso come privato a sé stesso come ditta individuale? NO... nel tuo caso il titolare della ditta individuale detraerà da una parte 8.000 euro ma dall'altra (quadro B) tasserà 2.000 euro... quindi operazione netta: detrae i 6.000 euro pagati agli altri comproprietari

shailendra

Sì, ma un conto è pagare 2000 Euro nel quadro B, un altro scaricare 2000 Euro dal reddito d'impresa. Tra Irap e Ivs ho un 27,5% di risparmio, circa 550 Euro. Il mio cliente sarebbe contento, non so cosa ne pensa il fisco....

**continua a seguire la discussione sul
forum del Commercialista telematico**

FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico



Di qualunque supporto professionale tu abbia bisogno...

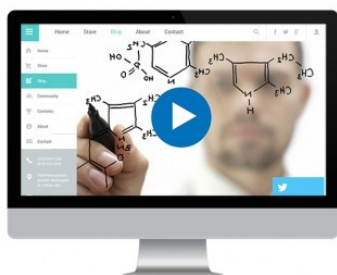
COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com



Voluntary Disclosure Bis (2017)
Software e Formulare
Scopri tutti i Prodotti



Balanced Scorecard
Strumento per la gestione strategica: lezione del
Dott. Alessandro Mattavelli



Anno 2017 ▼

Numero 10 ▼

Novembre ▼

Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl

Anno VIII

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini